

N. 03499/2012 REG.PROV.CAU.

N. 06574/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6574 del 2012, proposto da:

Tullio Pozzan, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del L.R. p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, ove domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL PROVVEDIMENTO N. 0044915 DELL'11.07.2012 DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DEL CNR

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenta profili di fondatezza nella parte si deduce che la motivazione del provvedimento impugnato indica in 67 anni il limite di età massimo per il trattenimento in servizio dei dipendenti del CNR, laddove la circolare n.2/2012 - espressamente richiamata dall'art.2 del bando- nell'interpretare il comma 20 dell'art.24 e nel far salvo l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con

legge 6 agosto 2008, n. 133, precisa che “i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento”;

evidenziato, infatti, che tale circolare espressamente ammette il trattenimento in servizio “... ad esempio da 66 a 68 anni” il quale “potrà essere accordato solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime”;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame del provvedimento di esclusione alla luce di quanto indicato, fatte salve le eventuali determinazioni dell'amministrazione in merito alla concessione o meno del trattenimento in servizio in virtù di quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza ai fini del riesame e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Rinvia per la trattazione nel merito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)